



AVV.
Francesco Gerbo
Via dei Pirenei n.1
00144 Roma - 065912401

Repertorio n. 62.730

Raccolta n. 10.241

Verbale di assemblea di Società

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattordici del mese di luglio dell'anno duemilaventitrè, alle ore:

(14 luglio 2023)

In Roma, Piazza della Repubblica n. 59, nella sede della Società.

Avanti a me Avvocato FRANCESCO GERBO, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente il

-Ragionier **GIULIETTI FAUSTO**, nato a Genova il 26 luglio 1956, domiciliato presso la sede della Società, appresso indicata.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità, come mi dichiara, di Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante organico e della Società "**SERVICE CNDCEC SRL**", società con unico socio, con sede in Roma, in Piazza della Repubblica n. 59, capitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) interamente versato come il comparente dichiara, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, partita IVA e codice fiscale 08982361001, R.E.A. n. RM-1130823, società avente nazionalità italiana e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come dichiara il comparente, dichiara di avere convocato, in prima convocazione, in questi luogo, giorno ed ora, l'assemblea dei soci della suddetta Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche degli articoli 2 - 14 e 17 dello statuto, come da delibera del 22 giugno 2023 n. 197 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea, come è previsto dallo statuto della società, il Signor Fausto Giulietti, sopra generalizzato, il quale invita me Notaio a verbalizzare i lavori assembleari e constata:

- che è presente, di persona, il Rappresentante Organico del Socio Unico (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) Dr. MICHELE DE TAVONATTI che rappresenta **il 100% (cento per cento)** del capitale sociale, come meglio risulta dal foglio presenze allegato sotto la lettera "A" al presente atto;
- che è presente, nella persona di esso comparente stesso in qualità del C.d.A. e, come Consiglieri, in video-conferenza:
 - Dott.ssa SIMONA BONOMELLI e
 - Dott.ssa ANNA MARIA GRAZIA MARCHESE;
- che partecipa all'assemblea, anch'egli in video-conferenza il Sindaco e Revisore Unico, Dr. Marcello Danisi.

Registrato a

ROMA 6

In data 17/07/2023

Al n. 5509

Serie 1T

Il tutto come da Foglio Presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Tutto ciò constatato, il Presidente, dopo aver chiesto all'assemblea dei soci ed il Sindaco e Revisore Unico se siano sufficientemente informata sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed avutane risposta positiva, dichiara validamente costituita la presente assemblea ed atta a deliberare in prima adunanza sul suddetto ordine del giorno.

Passando all'analisi di questo, il Presidente illustra diffusamente ai soci presenti le ragioni che rendono opportune le relative deliberazioni. In particolare il Presidente assicura all'assemblea la piena eseguibilità delle operazioni su indicate così come prospettate, aggiungendo che esistono tutti i presupposti richiesti dalla legge per dare corso alle operazioni medesime.

Dopo ampia discussione, valutata la fondatezza delle ragioni adottate dal Presidente, l'assemblea a voti palesi ed all'unanimità,

DELIBERA

1) di modificare nel modo che segue lo Statuto Sociale:

- **l'Art. 2** - con il seguente:

"Articolo 2 - *La Società è in house e ha per oggetto la prestazione di servizi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e agli enti e/o società da esso partecipate e/o collegate per il funzionamento delle loro strutture materiali e logistiche, per la piccola manutenzione e pulizia dei locali, per le attività di segreteria, nonché di segreteria di associazioni, enti e associazioni, enti e consorzi ai quali partecipi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per le attività di reception e centralino, per la gestione della biblioteca e dei mezzi di trasporto.*

La Società ha inoltre a oggetto la promozione, organizzazione, gestione e attuazione di progetti e interventi di supporto all'oggetto della professione di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 verso tutti gli iscritti e gli ordini locali, ed in particolare:

a) *l'organizzazione del Congresso nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di congressi, convegni, conferenze ed eventi di interesse per la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, nonché di qualsiasi altro tipo di manifestazione, esposizione o evento che sia comunque complementare, connesso, collaterale o accessorio a congressi, convegni, conferenze ed eventi organizzati dalla Società. Nella predetta attività di organizzazione deve ritenersi inclusa anche l'attività di fornitura di tutti i servizi inerenti l'organizzazione, ivi*

compresi, a mero titolo esemplificativo, tutti i servizi correlati all'ospitalità dei partecipanti, la raccolta pubblicitaria e la conclusione di rapporti di sponsorizzazione, la pubblicazione di programmi, cataloghi, periodici, o stampati, esclusa l'edizione di quotidiani.

b) l'ideazione, la elaborazione, l'implementazione, l'acquisto, la vendita, lo sviluppo, la gestione, la manutenzione - comprensiva di assistenza tecnica - di soluzioni digitali, anche di proprietà del Consiglio Nazionale, realizzate internamente o tramite terzi qualificati, in grado di erogare servizi per l'esercizio e la gestione di funzioni e attività del Consiglio Nazionale e/o agli ordini territoriali e/o ai commercialisti italiani, anche in forma integrata, ovvero specificatamente rivolti al Consiglio Nazionale, agli ordini territoriali e ai commercialisti italiani;

c) la diffusione, la promozione e il supporto nell'adozione e scelta di soluzioni digitali, quali ad esempio l'Intelligenza Artificiale, la realtà virtuale, la realtà aumentata, le blockchains, rispetto alle necessità dei commercialisti ed esperti contabili;

d) la promozione degli standard di settore "de facto" e "de jure" con particolare riguardo a quelli emessi dall'AGID specificatamente legati alle soluzioni digitali e all'interoperabilità e accessibilità dei sistemi;

e) lo sviluppo, promozione e diffusione di soluzioni digitali, realizzate internamente o tramite terzi qualificati, volti ad agevolare e favorire l'accesso a servizi e prodotti di interesse da parte dei commercialisti e degli esperti contabili, anche mediante la realizzazione di un portale delle convenzioni concluse dal Consiglio nazionale e/o dagli ordini territoriali e/o dalla società stessa in favore degli iscritti;

f) attività di formazione sia in aula che online sia sincrona che asincrona con lezioni, visite sul campo e/o stage afferenti il settore dell'innovazione digitale e/o quello dei suoi impatti organizzativi e sui modelli di business;

g) attività editoriale e di comunicazione rivolta al settore di riferimento;

La Società ha altresì a oggetto lo svolgimento di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, a supporto del Consiglio nazionale e degli ordini territoriali.

La Società può inoltre compiere tutte le attività strettamente necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, purché non vietate dalla legge, e con esclusione esplicita:

h) dell'attività bancaria di cui all'art. 10 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

i) delle operazioni di raccolta del risparmio presso il pubblico di cui Articolo 2 - La Società è in house e ha per oggetto la prestazione di servizi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e agli enti e/o società da esso partecipate e/o collegate per il funzionamento delle loro strutture materiali e logistiche, per la piccola manutenzione e pulizia dei locali, per le attività di segreteria, nonché di segreteria di associazioni, enti e associazioni, enti e consorzi ai quali partecipi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per le attività di reception e centralino, per la gestione della biblioteca e dei mezzi di trasporto.

La Società ha inoltre a oggetto la promozione, organizzazione, gestione e attuazione di progetti e interventi di supporto all'oggetto della professione di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 verso tutti gli iscritti e gli ordini locali, ed in particolare:

a) l'organizzazione del Congresso nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di congressi, convegni, conferenze ed eventi di interesse per la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, nonché di qualsiasi altro tipo di manifestazione, esposizione o evento che sia comunque complementare, connesso, collaterale o accessorio a congressi, convegni, conferenze ed eventi organizzati dalla Società. Nella predetta attività di organizzazione deve ritenersi inclusa anche l'attività di fornitura di tutti i servizi inerenti l'organizzazione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, tutti i servizi correlati all'ospitalità dei partecipanti, la raccolta pubblicitaria e la conclusione di rapporti di sponsorizzazione, la pubblicazione di programmi, cataloghi, periodici, o stampati, esclusa l'edizione di quotidiani.

b) l'ideazione, la elaborazione, l'implementazione, l'acquisto, la vendita, lo sviluppo, la gestione, la manutenzione - comprensiva di assistenza tecnica - di soluzioni digitali, anche di proprietà del Consiglio Nazionale, realizzate internamente o tramite terzi qualificati, in grado di erogare servizi per l'esercizio e la gestione di funzioni e attività del Consiglio Nazionale e/o agli ordini territoriali e/o ai commercialisti italiani, anche in forma integrata, ovvero specificatamente rivolti al Consiglio Nazionale, agli ordini territoriali e ai commercialisti italiani;

c) la diffusione, la promozione e il supporto nell'adozione e scelta di soluzioni digitali, quali ad esempio l'Intelligenza Artificiale, la realtà virtuale, la realtà aumentata, le blockchains, rispetto alle necessità dei commercialisti ed esperti contabili;

d) la promozione degli standard di settore "de facto" e "de

jure" con particolare riguardo a quelli emessi dall'AGID specificatamente legati alle soluzioni digitali e all'interoperabilità e accessibilità dei sistemi;

e) lo sviluppo, promozione e diffusione di soluzioni digitali, realizzate internamente o tramite terzi qualificati, volti ad agevolare e favorire l'accesso a servizi e prodotti di interesse da parte dei commercialisti e degli esperti contabili, anche mediante la realizzazione di un portale delle convenzioni concluse dal Consiglio nazionale e/o dagli ordini territoriali e/o dalla società stessa in favore degli iscritti;

f) attività di formazione sia in aula che online sia sincrona che asincrona con lezioni, visite sul campo e/o stage afferenti il settore dell'innovazione digitale e/o quello dei suoi impatti organizzativi e sui modelli di business;

g) attività editoriale e di comunicazione rivolta al settore di riferimento;

La Società ha altresì a oggetto lo svolgimento di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, a supporto del Consiglio nazionale e degli ordini territoriali.

La Società può inoltre compiere tutte le attività strettamente necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, purché non vietate dalla legge, e con esclusione esplicita:

h) dell'attività bancaria di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

i) delle operazioni di raccolta del risparmio presso il pubblico di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salve le forme consentite dalle vigenti disposizioni;

j) dell'attività finanziaria di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, svolta nel confronto del pubblico o, comunque, svolta in via prevalente;

k) dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

l) dell'esercizio delle attività di assicurazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

m) dell'attività fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n.531;

n) dell'esercizio della professione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

In ogni caso, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili; la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Il Collegio sindacale o il Revisore attesta, mediante apposita verbalizzazione, entro il 30 marzo di ogni anno, la misura del fatturato annuo realizzato dalla Società nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili."

- **l'Art. 14** - di togliere nel primo capoverso: "da un consiglio di amministrazione composto di tre membri" ed aggiungere "da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri".

- **l'Art. 17** - di Aggiungere, nel penultimo capoverso: "E' facoltà del Presidente del Consiglio Nazionale o di un suo delegato partecipare alle riunioni dell'organo amministrativo senza potere di voto".

Quanto sopra deliberato dà luogo al nuovo testo dello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura e le firme di legge, così come approvato a seguito delle delibere testè assunte;

2) di autorizzare il comparente ad apportare tutte quelle modifiche necessarie agli adempimenti di legge.

Null'altro essendovi da deliberare in sede straordinaria, l'Assemblea delibera di rinviare il punto 2 dell'O.d.g. in sede ordinaria e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, si chiude l'Adunanza e dunque il presente verbale, essendo le ore:9,20 (nove e venti).

Ho ricevuto il presente atto, redatto su 13 (tredici) fogli per 12 (dodici) pagine intere più alcune righe e le sottoscrizioni sulla successiva XIII (tredicesima) pagina; atto scritto in parte da persona di mia fiducia - sotto la mia personale direzione - ed in parte da me Notaio, e da me letto, al comparente che espressamente lo approva e lo sottoscrive con me Notaio a norma di legge, essendo le ore:9,22 (nove e ventidue).

F.to: FAUSTO GIULIETTI.

F.to: FRANCESCO GERBO.NOTAIO - LOGO DEL SIGILLO.

Allegato "A" al Rep. 62.730/10.241

SERVICE CNDCEC S.r.l.

-Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento del C.N.D.C.E.C. -

Piazza della Repubblica, 59 - 00185 ROMA


C.F. e P. IVA 08982361001

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 14 LUGLIO 2023
FOGLIO DELLE PRESENZE

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI


con sede in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, titolare dell'intero capitale sociale, rappresentato da

MICHELE DE TAVONATTI

> 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAUSTO GIULIETTI



SIMONA BONOMELLI

VIDEO CONFERENZA

ANNA MARIA GRAZIA MARCHESE

VIDEO CONFERENZA


SINDACO E REVISORE UNICO

MARCELLO DANISI

VIDEO - CONFERENZA

NOTAIO

FRANCESCO GERBO



Allegato "B" al Rep. 62.730/10.241

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Articolo 1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione di "SERVICE CNDCEC Società a responsabilità limitata" società unipersonale.

La Società opera come affidataria in house di servizi e attività di competenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ente pubblico non economico a carattere associativo, istituito con decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è socio unico, detiene l'intero capitale sociale ed esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo le indicazioni stabilite dall'ordinamento comunitario, indirizzando e verificando la gestione sociale con le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 2 - La Società è in house e ha per oggetto la prestazione di servizi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e agli enti e/o società da esso partecipate e/o collegate per il funzionamento delle loro strutture materiali e logistiche, per la piccola manutenzione e pulizia dei locali, per le attività di segreteria, nonché di segreteria di associazioni, enti e associazioni, enti e consorzi ai quali partecipi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per le attività di reception e centralino, per la gestione della biblioteca e dei mezzi di trasporto.

La Società ha inoltre a oggetto la promozione, organizzazione, gestione e attuazione di progetti e interventi di supporto all'oggetto della professione di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 verso tutti gli iscritti e gli ordini locali, ed in particolare:

- a) l'organizzazione del Congresso nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di congressi, convegni, conferenze ed eventi di interesse per la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, nonché di qualsiasi altro tipo di manifestazione, esposizione o evento che sia comunque complementare, connesso, collaterale o accessorio a congressi, convegni, conferenze ed eventi organizzati dalla Società. Nella predetta attività di organizzazione deve ritenersi inclusa anche l'attività di fornitura di tutti i servizi inerenti l'organizzazione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, tutti i servizi correlati all'ospitalità dei partecipanti, la raccolta pubblicitaria e la conclusione di rapporti di sponsorizzazione, la pubblicazione di programmi, cataloghi, periodici, stampati, esclusa l'edizione di quotidiani.
- b) l'ideazione, la elaborazione, l'implementazione, l'acquisto, la vendita, lo sviluppo, la gestione, la manutenzione - comprensiva di assistenza tecnica - di soluzioni digitali, anche di proprietà del Consiglio Nazionale, realizzate internamente o tramite terzi qualificati, in grado di erogare servizi per l'esercizio e la gestione di funzioni e attività del Consiglio Nazionale e/o agli ordini territoriali e/o ai commercialisti italiani, anche in forma integrata, ovvero specificatamente rivolti al Consiglio Nazionale, agli ordini territoriali e ai commercialisti italiani;
- c) la diffusione, la promozione e il supporto nell'adozione e scelta di

soluzioni digitali, quali ad esempio l'Intelligenza Artificiale, la realtà virtuale, la realtà aumentata, le blockchains, rispetto alle necessità dei commercialisti ed esperti contabili;

- d) la promozione degli standard di settore "de facto" e "de jure" con particolare riguardo a quelli emessi dall'AGID specificatamente legati alle soluzioni digitali e all'interoperabilità e accessibilità dei sistemi;
- e) lo sviluppo, promozione e diffusione di soluzioni digitali, realizzate internamente o tramite terzi qualificati, volti ad agevolare e favorire l'accesso a servizi e prodotti di interesse da parte dei commercialisti e degli esperti contabili, anche mediante la realizzazione di un portale delle convenzioni concluse dal Consiglio nazionale e/o dagli ordini territoriali e/o dalla società stessa in favore degli iscritti;
- f) attività di formazione sia in aula che online sia sincrona che asincrona con lezioni, visite sul campo e/o stage afferenti il settore dell'innovazione digitale e/o quello dei suoi impatti organizzativi e sui modelli di business;
- g) attività editoriale e di comunicazione rivolta al settore di riferimento;

La Società ha altresì a oggetto lo svolgimento di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, a supporto del Consiglio nazionale e degli ordini territoriali.

La Società può inoltre compiere tutte le attività strettamente necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, purché non vietate dalla legge, e con esclusione esplicita:

- h) dell'attività bancaria di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- i) delle operazioni di raccolta del risparmio presso il pubblico di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salve le forme consentite dalle vigenti disposizioni;
- j) dell'attività finanziaria di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, svolta nel confronto del pubblico o, comunque, svolta in via prevalente;
- k) dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
- l) dell'esercizio delle attività di assicurazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
- m) dell'attività fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531;
- n) dell'esercizio della professione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

In ogni caso, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Il Collegio sindacale o il Revisore attesta, mediante apposita verbalizzazione, entro il 30 marzo di ogni anno, la misura del fatturato annuo realizzato dalla Società nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Articolo 3 - La Società ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dalla comunicazione al Registro delle Imprese da effettuarsi a norma dell'art. 111-ter, disp. att., c.c..

Esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, potranno essere istituite, modificate e soppresse, in Italia, sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 4 - La Società è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Il domicilio legale del socio unico per quello che concerne i suoi rapporti con la Società è quello risultante sul libro dei soci.

TITOLO II
Capitale sociale

Articolo 6 - Il capitale è di Euro 20.000,00 (ventimila) diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale è interamente posseduto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e non è aperto alla partecipazione di altri soci pubblici o privati.

Nel caso di aumento del capitale sociale le quote di nuova emissione potranno essere sottoscritte solo ed esclusivamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Gli aumenti di capitale potranno avere luogo anche mediante conferimento di beni in natura osservate le modalità di legge e nel rispetto delle condizioni stabilite nel comma precedente.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per l'ulteriore, eventuale fabbisogno finanziario della Società, potrà provvedere con propri versamenti.

Sulle somme così versate non spetterà al socio unico alcun interesse compensativo, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 7 - L'eventuale trasferimento di quote del capitale sociale a soggetti diversi dal socio unico e l'eventuale sottoscrizione di quote del capitale di nuova emissione da parte di soggetti diversi dal socio unico non hanno effetto nei confronti della Società.

E' altresì inefficace ogni atto (ad esempio, pegno o usufrutto delle quote di capitale) che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle quote sociali da parte di soggetti diversi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Articolo 8 - Il recesso del socio unico equivale allo scioglimento e messa in liquidazione della Società.

TITOLO III

Decisioni del socio unico - Controllo analogo

Articolo 9 - Il socio unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più

amministratori sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza esclusiva del socio unico:

- a) - l'approvazione del bilancio e le delibere inerenti alla distribuzione di utili;
- b) - la nomina dei componenti dell'organo amministrativo;
- c) - la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) - le modificazioni dello statuto;
- e) - le modificazioni del capitale sociale;
- f) - le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una modificazione dei diritti del socio unico;
- g) - l'approvazione di eventuali regolamenti interni e delle eventuali norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- h) - la definizione degli indirizzi e delle istruzioni cui l'organo amministrativo è tenuto ad uniformarsi, per la stesura del documento programmatico annuale relativo alle attività societarie degli eventuali ulteriori programmi di attività della Società e, più in generale, al fine di dare attuazione all'oggetto sociale indicato nell'art. 2 del presente statuto;
- i) - l'approvazione (anche con modificazioni, integrazioni o rettifiche), entro il 30 aprile di ogni anno, del documento programmatico annuale relativo alle attività societarie, redatto dall'organo amministrativo, recante i piani operativi sulla base dei quali si svilupperà l'azione della Società per il conseguimento dell'oggetto sociale indicato nel precedente articolo 2, dei piani degli investimenti, con indicazione dei relativi impieghi e fonti di finanziamento, e di quelli relativi all'assunzione e al licenziamento dei dipendenti della Società;
- l) - l'approvazione (anche con modificazioni, integrazioni o rettifiche) di eventuali programmi di attività della Società, predisposti dall'organo amministrativo in conformità agli indirizzi e alle istruzioni impartite dall'assemblea della Società e dal socio unico, anche a modificazione del programma annuale delle attività sociali di cui alla precedente lett. i);
- m) - le prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- n) - la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- o) - l'acquisto, la vendita e l'acquisizione a patrimonio di beni immobili a qualsiasi titolo;
- p) - la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- q) - l'assunzione e la concessione di prestiti e/o finanziamenti;
- r) - la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci, del revisore unico e dei liquidatori della Società.

Tutte le decisioni di cui alle precedenti lettere a), d), f), i), l) e r) devono essere adottate dal socio unico, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano le competenze degli organi interni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, mediante apposita deliberazione assembleare.

Le decisioni di cui alle lettere b), c), e), g), h) del presente articolo possono essere adottate dal socio unico, nel rispetto delle competenze degli organi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, mediante deliberazione assembleare ovvero con atto scritto del socio unico.

L'atto scritto del socio unico s'intende adottato nel momento in cui i perviene alla Società presso la sede sociale, con qualsiasi mezzo di comunicazione, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Articolo 10 - L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo ogni volta che ne faccia richiesta scritta il socio unico.

In ogni caso, l'assemblea della Società deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura dell'organo amministrativo con avviso spedito con lettera raccomandata al socio unico, ovvero con altro mezzo in forma scritta idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'adunanza; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso potrà indicare una data per la quale l'assemblea resta convocata, col medesimo ordine del giorno, nel caso non sia stato possibile costituirlo nel primo giorno fissato. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e se sono presenti o informati l'organo amministrativo e il collegio sindacale effettivo, se nominato, e se nessuno dei componenti si oppone alla trattazione dell'argomento; i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale dovranno rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale sia fatto constare che i componenti stessi erano informati della convocazione dell'assemblea.

Il socio unico ha diritto di intervento in assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel libro soci e può farsi rappresentare, per delega scritta, ai sensi dell'art. 2372, c.c..

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la legittimazione all'intervento in assemblea.

Articolo 11. - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da un Vicepresidente o, in mancanza anche di questi, da persona designata dai presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, nei casi previsti dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

Il verbale relativo a delibere comportanti modifica del presente statuto deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di audiovideotelecomunicazione purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività richieste dalle norme di legge e che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare le

modalità e proclamare i risultati della votazione; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

Articolo 12 - In qualunque momento, e comunque con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili chiede per iscritto l'audizione, presso la sede del medesimo Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei componenti l'organo amministrativo e degli eventuali direttori.

Nel corso dell'audizione l'organo amministrativo e gli eventuali direttori riferiscono, tenuto conto della relazione già trasmessa al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a norma del successivo articolo 14 del presente statuto, sull'andamento generale della Società, nonché sulle concrete scelte operative e/o gestionali, effettuate nel rispetto degli atti di indirizzo, delle istruzioni, del documento programmatico annuale di cui all'articolo 9, lett. i), del presente statuto e degli eventuali ulteriori programmi di attività adottati dall'assemblea o dal socio unico.

Dell'audizione dell'organo amministrativo è redatto apposito verbale, del quale va conservata copia tra gli atti della società.

In qualunque momento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; attraverso le proprie strutture amministrative, può richiedere agli organi della Società l'esibizione di qualsiasi atto relativo all'organizzazione e all'attività della Società, anche in deroga alle limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio e comunque nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

Articolo 13 - In caso di inosservanza, in tutto o in parte, degli atti approvati con decisione dell'assemblea o del socio unico, così come ogni volta in cui ricorrano le condizioni fissate dalla normativa vigente per la rimozione dell'incarico dirigenziale dei dirigenti apicali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il medesimo Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha il potere di deliberare la revoca degli amministratori.

Gli amministratori revocati devono astenersi dal compiere qualunque atto inerente la carica, fatta eccezione per gli atti indifferibili per legge.

TITOLO IV

Amministrazione della Società

Articolo 14 - L'organo amministrativo della Società è costituito da un amministratore unico o, se ricorrono specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri. I componenti dell'organo amministrativo sono responsabili dell'attività societaria nei confronti del socio unico/Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e garantiscono la piena rispondenza

dei risultati delle attività e della gestione societaria alle finalità statutarie, agli obiettivi, alle direttive e alle istruzioni impartite dall'assemblea e dal socio unico, anche attraverso il documento programmatico delle attività societarie e degli eventuali ulteriori programmi di attività della società di cui al precedente articolo 9.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'organo amministrativo è investito di ogni potere di amministrazione che non sia riservato, dalla legge o dallo statuto, all'assemblea, al socio unico.

Sono di esclusiva competenza dell'amministratore, unico o del consiglio di amministrazione e non sono delegabili le seguenti attribuzioni:

- a) - la proposta all'assemblea e/o al socio unico di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- b) - la predisposizione e l'invio al socio unico, entro il 30 marzo di ogni anno, per l'esame e l'approvazione da parte dell'assemblea, della proposta di documento programmatico annuale delle attività societarie, da redigersi tenendo conto degli indirizzi e delle istruzioni impartite dall'assemblea e dal socio unico;
- c) - la predisposizione e la trasmissione al socio unico di eventuali proposte di programmi di attività della Società, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza dell'assemblea, convocata per l'esame e l'eventuale approvazione di tali proposte; le proposte vanno redatte in conformità agli indirizzi e alle istruzioni dell'assemblea e del socio unico, anche a modificazione del programma annuale già approvato dall'assemblea a norma del precedente articolo 9, lett. i);
- d) - la verifica, con cadenza periodica almeno trimestrale, dell'attuazione del programma annuale delle attività societarie e degli eventuali programmi di attività di cui al precedente articolo 9;
- e) - la predisposizione di una relazione scritta, recante i risultati della verifica di cui alla precedente lett. d) (con particolare riferimento all'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, agli investimenti, agli atti e ai contratti stipulati, alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni e al licenziamento del personale), da trasmettersi, almeno ogni trimestre, al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, anche in vista dell'audizione dell'organo amministrativo e degli eventuali direttori presso la sede del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili prevista dal precedente articolo 12;
- f) - la partecipazione all'audizione disposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a norma del precedente articolo 12.
- g) - la predisposizione del bilancio di esercizio e dei relativi allegati, nonché della relazione sulla gestione entro il 30 aprile di ogni anno;
- h) - lo svolgimento di attività di impulso e di coordinamento delle attività della Società, sorvegliandone gli esiti e il buon andamento amministrativo e gestionale, secondo gli indirizzi, i piani e i programmi definiti dall'assemblea e dal socio unico, ed osservando lo statuto;
- i) - l'eventuale nomina di direttori, institori o procuratori, con determinazione della durata dell'incarico e dei compiti degli stessi che dovranno comunque conformarsi alle istruzioni dettate dal socio unico.

Articolo 15 - La nomina dell'amministratore unico o del consiglio di

amministrazione compete all'assemblea o al socio unico.

Il caso di consiglio di amministrazione, la nomina degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con il decreto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 95, nonché coloro che versano nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per gli incarichi di amministratore di enti di diritto privato in controllo pubblico secondo le definizioni di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo.

Alla carica possono essere nominate anche persone che non sono soci.

In ogni caso, gli amministratori non possono essere dipendenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'organo amministrativo resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che lo ha nominato e, comunque, per non più di tre anni, ovvero per il più limitato periodo stabilito all'atto della nomina.

Nel caso di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'amministratore unico ovvero di alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione, l'assemblea o il socio unico deve provvedere senza indugio alla nomina del nuovo amministratore unico o del nuovo componente del consiglio di amministrazione.

Quando la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare il Presidente, anche gli altri amministratori decadono. Si applica quanto previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, esso, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea o il socio unico, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

La carica di Vicepresidente del consiglio di amministrazione è prevista esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente stesso, e non dà titolo alla corresponsione di compensi aggiuntivi.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'assemblea o il socio unico può nominare non più di un amministratore delegato, fissandone i relativi poteri, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea o dal socio unico.

Le funzioni di amministratore delegato non danno titolo alla corresponsione di alcun compenso aggiuntivo, salva diversa determinazione dell'assemblea o del socio unico all'atto di nomina.

Articolo 16 - Il consiglio di amministrazione, se nominato, si riunisce, sia nella sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri o da un sindaco effettivo, con specifica indicazione degli argomenti da

iscrivere nell'ordine del giorno.

Articolo 17 - Il consiglio di amministrazione, se nominato, viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, o con altro mezzo in forma scritta idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a tutti i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, e nei casi di urgenza con un telegramma da spedirsi almeno due giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno. Saranno valide, anche se non convocate con le predette formalità, le riunioni del consiglio di amministrazione qualora siano presenti tutti i consiglieri di amministrazione e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

È possibile l'intervento alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di audio-videtelecomunicazione purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati della votazione, identificando gli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni o il proprio dissenso.

La seduta del consiglio di amministrazione è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, prevale quello del Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, quello del Vicepresidente.

E' facoltà del Presidente del Consiglio Nazionale o di un suo delegato partecipare alle riunioni dell'organo amministrativo senza potere di voto.

Delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18 - L'amministratore unico o il Presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato nei limiti delle deleghe attribuite, hanno la rappresentanza legale della Società e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

All'organo amministrativo spetta la nomina di avvocati e procuratori alle liti anche per giudizi di cassazione e revocazione.

Articolo 19 - Ai componenti dell'organo amministrativo può essere assegnata una indennità con l'osservanza delle previsioni di legge che regolano il trattamento economico dei componenti degli organi di governo delle società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e spetta agli stessi il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. In ogni caso, non è consentito corrispondere gettoni di presenza o

premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero trattamenti di fine mandato.

Non è prevista alcuna indennità qualora la carica di componente dell'organo amministrativo sia ricoperta da componenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fermo restando il diritto del rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. La decadenza dalla carica di componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fa venir meno la carica a componente dell'organo amministrativo.

TITOLO V

Organo di controllo

Articolo 20 - La Società nomina il collegio sindacale o, in alternativa, un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, commi 2 e 3, c.c..

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dal socio unico.

Il compenso dei sindaci e del revisore è determinato all'atto di nomina con l'osservanza delle previsioni di legge che regolano il trattamento economico dei componenti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In ogni caso, non è consentito corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero trattamenti di fine mandato.

TITOLO VI

Organi diversi e comitati con funzioni consultive

Articolo 21 - Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge e, in caso di costituzione, ai componenti di tali comitati non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento dell'indennità deliberata per la carica di componente dell'organo amministrativo e sempreché sia proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

TITOLO VII

Bilancio e utili

Articolo 22 - Gli esercizi sociali si chiudono ogni 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del Bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Articolo 23 - Gli utili netti di esercizio, detratta la quota del 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a che essa abbia raggiunto il 1/5 (un quinto) del capitale sociale, vengono attribuiti alle quote salvo che l'assemblea deliberi prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi

esercizi.

Gli utili saranno distribuiti al socio unico alle date stabilite dall'assemblea, salvo che quest'ultima deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società, e saranno assegnati a riserva ordinaria.

TITOLO VIII
Scioglimento

Articolo 24 - Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea.


In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori, anchè non soci, determinandone i poteri e il compenso con l'osservanza delle previsioni di legge che regolano il trattamento economico dei componenti degli organi di governo delle società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

TITOLO IX
Controversie - Disposizioni varie

Articolo 25 - Per tutte le controversie insorgenti tra il socio unico e la Società che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché per le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, è competente il Foro di Roma.

Articolo 26 - La Società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, c.c..

Articolo 27 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme contenute nel codice civile e nelle leggi speciali.



La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero 19 (diciannove) pagine, è conforme all'originale sottoscritto a norma di legge, allegati inclusi, e si rilascia, in esenzione dal bollo, per uso consentito dalla legge.

Roma, diciassette luglio duemilaventitrè.

File Firmato Digitalmente dal Notaio Francesco Gerbo